

UILPA DIRIGENTI

Considerazioni sull'art. 4, comma 1, del D.L. 29/11/2004, n° 280, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e sull'art. 5bis del D.L. 31/1/2005 n° 7, convertito con l. 31/3/2005 n° 43.

Con il mancato tramutamento in legge del D.L. 280/2004 non è passato neppure l'art. 4, comma 1, dello stesso decreto legge, ma ne sono stati fatti salvi gli effetti .

Il primo comma dell'art. 4 prevedeva che " L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, e succ. modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzioni dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purché sussistano esigenze per la sua prosecuzione".

Occorre premettere che non abbiamo alcun pregiudizio nei confronti dei Funzionari che lavorano quotidianamente al nostro fianco , dimostrando enormi doti di preparazione culturale ed organizzativa. Riteniamo però che gli accessi all'area dirigenziale debbano avvenire tramite un regolare pubblico concorso, così come previsto dalla Carta costituzionale e come affermato dall'Autorità giudiziaria in tema di mancata riqualificazioni dei livelli sia pure all'interno della sola organizzazione giudiziaria (Ministero della Giustizia).

Ha lasciato perplessi e non condividiamo comunque la decisione del Legislatore che con la legge di conversione del D.L. 31/1/2005, al comma 2 dell'art. 1, ha stabilito che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 29/11/2004 , n° 280 " .

In conclusione tutti coloro che sono stati fatti transitare nell'area dirigenziale nel periodo di vigenza del decreto legge 29/11/2004, n° 280, continueranno ad esercitare funzioni di alta amministrazione in barba a coloro che hanno superato un regolare concorso o che avendolo superato non sono stati ancora assunti per una strana visione delle leggi e dell'imparzialità da parte di qualche Ministero.

Colgo l'occasione per sottolineare il contenuto dell'art. 5 bis del decreto legge 31/1/2005 n° 7, convertito con legge 31/3/2005, n° 43, che impone l'estrazione a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di un dirigente di prima fascia, al fine di garantire il funzionamento del Comitato dei garanti.

Tutto ciò in attesa della proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 2/3/2004.

A nessuno può sfuggire l'importanza del Comitato dei garanti, composto da un magistrato della Corte dei Conti, da un dirigente di prima fascia eletto dai dirigenti e da un esperto nell' organizzazione amministrativa del lavoro pubblico.

Il Comitato, che dura in carica tre anni, esprime il parere conforme sui provvedimenti disciplinari e sul mancato rinnovo degli incarichi nei casi di

mancato raggiungimento degli obiettivi o di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.

La scelta del dirigente di prima fascia, sia pure provvisoria, non può essere affidata all'incertezza di un sorteggio, ma deve essere fatta democraticamente dai diretti interessati. Del resto solo un dirigente eletto a maggioranza sarà chiamato giustamente a rendere il conto della propria gestione.

Non condividiamo pertanto neanche questa seconda scelta del Legislatore che potrebbe rivestire il carattere della definitività e che invade una sfera i cui contenuti sarebbe stato meglio concordare con le Rappresentanze sindacali dei dirigenti.

E' auspicabile che del Comitato dei Garanti faccia parte anche un dirigente di seconda fascia e che durante la trattativa in corso presso l'ARAN sul CCNL dei dirigenti emerga con forza questa necessità da tradurre in norma.

Roma 20/4/2005

IL COORDINATORE GENERALE DELLA UIILPA DIRIGENTI, Mauro NESTA